

# Magazine Ius dictum

Novità dalle Aule di Giustizia

Notiziario telematico di Studio

curato dall' Avv. Veronica Morlacchi



## Sommario

Responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento del pedone anche se attraversa fuori dalle strisce pag.2

Ancora due sentenze in tema di cose in custodia: caduta in strada per una buca e caduta dalle scale. Niente risarcimento per il danneggiato. pag.3

Sospensione dell'utenza telefonica: condanna della compagnia telefonica al pagamento dei danni pag.4

Tango Bond argentini: la Banca risponde verso il cliente se non prova di avere segnalato l'inadeguatezza pag.5

La responsabilità professionale del commercialista non esonera il contribuente dal pagamento delle sanzioni pag.6

Spetta solo allo Stato l'azione risarcitoria in forma specifica per il danno ambientale pag.7

Le ultime dal mondo della mediazione: l'Assicurazione convocata in mediazione che non partecipa può venire sanzionata anche se poi vince il giudizio pag.8



Studio legale  
Avv. Veronica Morlacchi

Via I Maggio n.5  
21052 Busto Arsizio (VA)  
tel./fax 0331/622235

[avv.vmorlacchi@gmail.com](mailto:avv.vmorlacchi@gmail.com)

[www.studioavvmorlacchi.it](http://www.studioavvmorlacchi.it)

# Responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento del pedone anche se attraversa fuori dalle strisce



Una donna settantacinquenne, mentre attraversava una strada urbana al di fuori del passaggio pedonale segnalato dalle strisce sulla carreggiata, veniva investita da una vettura di passaggio, cui non dava la precedenza. Il conducente alla guida dell'auto veniva condannato per omicidio colposo, poichè, a parere dei Giudici di merito, sebbene la Signora non avesse utilizzato le apposite strisce per l'attraversamento, Egli era nelle condizioni di accorgersi, in base allo stato dei luoghi e all'orario dell'incidente, dell'attraversamento della strada da parte della Signora e ben poteva e doveva prevedere che la donna si accingeva a impegnare la strada.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.26111 del 23 giugno 2016, conferma la correttezza della condanna. Dall'accertamento dei fatti svolto in giudizio era, infatti, emerso che il cielo era sereno, vi era buona visibilità e assenza di vento, la strada era rettilinea, pianeggiante e priva di ingombri che coprissero al visuale, l'ora era quella del tramonto ma comunque vi era un'illuminazione pubblica presente e funzionante. La situazione, pertanto, era tale che il guidatore attento avrebbe dovuto improntare la propria guida a prudenza e porre in essere, con sufficiente tempestività, le azioni tese a evitare l'investimento di un pedone che si accingeva ad attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali.

La Cassazione ha, dunque, concluso ricordando che, in forza del generale principio del *neminem laedere* (ovvero non danneggiare nessuno), laddove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, a interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare anche dalla mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale incidente colposo verificatosi è comunque sempre a lui attribuibile, anche se può riconoscersi, in base alle circostanze, un concorso di colpa del pedone.

# Ancora due sentenze in tema di cose in custodia: caduta in strada per una buca e caduta dalle scale. Niente risarcimento per il danneggiato.

Respinta la domanda di risarcimento dei danni proposta contro il Comune da uno sfortunato motociclista, caduto in corrispondenza di una buca stradale non presegnalata, mentre era alla guida del suo ciclomotore. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza del 14 giugno 2016, n.12174, avendo ritenuto l'avvallamento riconoscibile ed evitabile dal motociclista, usando l'ordinaria diligenza. La Cassazione ha ritenuto che, correttamente, nel caso esaminato andava ascritta alla condotta poco attenta del danneggiato l'esclusiva responsabilità della caduta, poichè la situazione in cui si era trovato era di pericolo non grave, prevedibile, evitabile o anche affrontabile senza riportare danni. La concreta possibilità per l'utente danneggiato di prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia consentiva di escludere l'insidia e la conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada comunale.

Un invito, insomma, a restare nel futuro sempre accorti!



Niente risarcimento nemmeno in un caso di caduta dalle scale, poichè il danneggiato non ha dato dimostrazione del legame causale tra la sua caduta e lo stato dei luoghi. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12744 del 21 giugno 2016, all'esito di un giudizio promosso da uno studente contro una Società Cooperativa, che aveva in gestione lo stabile, all'interno del quale era caduto dalle scale, riportando danni. La Cassazione richiama il suo costante orientamento in materia di responsabilità per i danni provocati da cosa in custodia: in particolare, ricorda che quando la cosa è statica e richiama che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa per il verificarsi dell'evento, per la prova del legame tra il danno e la cosa in custodia occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenta peculiarità tali da rendere potenzialmente pericolosa la sua normale utilizzazione. Dunque, nel caso della scala, il danneggiato avrebbe dovuto provare la sua scivolosità o irregolarità.

# Sospensione dell'utenza telefonica: condanna della compagnia telefonica al pagamento dei danni

Cosa succede se la compagnia telefonica non attiva tempestivamente la nuova utenza del cliente che migra dal vecchio al nuovo gestore? La Corte di Cassazione, con la sentenza n.11914 depositata il 10 giugno 2016 ci dice che potrebbe essere tenuta a pagare i danni all'utente. La vicenda è quella di una Società che aveva subito la sospensione dell'utenza telefonica fissa nella fase di migrazione dal vecchio gestore e che, per tale ragione, aveva agito



in giudizio contro il nuovo gestore per ottenere il risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma di € 190.000,00. Il nuovo gestore a sua volta chiamava in giudizio il vecchio, ritenendolo unico responsabile del disservizio. La domanda dell'utente verso la compagnia telefonica subentrante veniva accolta in primo grado, poi respinta in appello, ma la Corte di Cassazione nuovamente ha riaperto la questione.

Il nuovo gestore aveva eccepito di non avere potuto adempiere alla sua prestazione di effettuare la migrazione nel termine di 10 giorni contrattualmente previsti a causa di una sopravvenuta delibera dell'Autorità amministrativa (Agcom), che le aveva interdetto di procedere unilateralmente al rientro dei clienti precedentemente abbonati presso altri gestori. La Corte di Cassazione esclude che tale delibera concreti gli estremi della forza maggiore, che escluderebbe a sua volta la responsabilità della nuova compagnia. La Corte afferma, infatti, che gli atti dell'Autorità amministrativa integrano la forza maggiore solo quando sono imprevedibili e inevitabili, non connessi a comportamenti colposi, che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza. Al contrario, la delibera in questione nasceva da comportamenti lesivi del diritto degli utenti messi in atto dalla compagnia e conteneva l'ordine della loro cessazione, ordine che era prevedibile ed evitabile. La società telefonica non può, dunque, invocare a sua discolpa un provvedimento della PA a cui abbia a sua volta dato colposamente causa e che era ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza. Questo il principio a cui si dovrà attenere la Corte d'appello per la decisione di merito conclusiva.


# Tango Bond argentini: la Banca risponde verso il cliente se non prova di avere segnalato l'inadeguatezza



La Sezione I della Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente, con la sentenza n.11578 del 6 giugno 2016, in materia di responsabilità della Banca verso il cliente/investitore, in particolare nell'ambito di un contratto di compravendita di titoli di debito argentini.

Lo sfortunato investitore aveva richiesto, avanti al Tribunale di Varese, la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita di bond argentini e la condanna del Banco di Brescia San Paolo S.p.a. alla restituzione della somma di oltre € 110.000,00, pari alla somma non rimborsata all'investitore. Il Tribunale respingeva le domande, che, invece, venivano poi accolte in appello dalla Corte d'appello di Milano. La Banca ricorreva, quindi, in Cassazione, che ha respinto il ricorso della Banca e riconosciuto la fondatezza delle domande dell'investitore.

La Corte richiama l'art.29 reg.Consob n.11522 del 1998, applicabile nella specie, che l'intermediario a: 1. valutare l'operazione richiesta sotto il profilo della tipologia, dell'oggetto, delle frequenze e dimensione dell'investimento in comparazione con le caratteristiche del cliente; 2. segnalare la non adeguatezza dell'operazione e le ragioni di essa; 3. raccogliere l'ordine scritto da cui risulti un *"esplicito riferimento alle avvertenze ricevute"*, se il cliente intende procedere ugualmente. Ai fini di questo ultimo punto, risulta sufficiente l'esplicazione scritta dell'avvenuto assolvimento dei primi due obblighi, essendo sufficiente il riferimento alla circostanza che l'intermediario ha rivolto le avvertenze al cliente, ottenendone la richiesta di eseguire comunque l'operazione. Tuttavia, se il cliente affermi che la Banca aveva omesso alcune specifiche informazioni orali, contestando che le avvertenze ricevute fossero sufficienti per il soddisfacimento degli obblighi di cui ai punti 1 e 2, è la Banca che, invece, deve dimostrare di avere ad essi adempiuto e di avere reso quelle specifiche informazioni.



# La responsabilità professionale del commercialista non esonera il contribuente dal pagamento delle sanzioni

Alla domanda se sia legittima l'irrogazione a carico del contribuente delle sanzioni conseguenti al mancato tempestivo deposito delle dichiarazioni dei redditi ascrivibile all'inadempimento a tale obbligo da parte del commercialista, che era stato incaricato di svolgere l'adempimento, ha dato, da ultimo, risposta la Corte di Cassazione, sezione VI, con l'ordinanza n.11832 depositata il 9 giugno 2016.

La vicenda di cui si è occupata la Cassazione, in particolare, trae origine dal ricorso presentato da uno sfortunato contribuente, che si era visto irrogare le sanzioni dall'Agenzia delle Entrate a causa dell'inadempimento all'obbligo tributario, invero integralmente imputabile a responsabilità del professionista da lui incaricato. La Commissione Territoriale Regionale dell'Umbria aveva dato ragione al contribuente ed escluso la legittimità delle sanzioni, in quanto la condotta omissiva era integralmente da imputarsi al Commercialista, senza che al contribuente fosse imputabile alcunchè.

La Corte di Cassazione, tuttavia, cui si è rivolta in ultima istanza l'Agenzia delle Entrate, la pensa diversamente. Ritiene, infatti, che l'affidamento a un commercialista del mandato a presentare le dovute dichiarazioni fiscali non esonera il contribuente dall'obbligo di vigilare che il mandato venga adempiuto. La Cassazione richiama, infatti, il principio in forza del quale l'art.5 d.lgs.472/1997, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non deve essere necessariamente dolosa, sanzionando la legge anche la semplice negligenza. Tale negligenza si può ritrovare anche nella omissione da parte del contribuente di un'attività di controllo e vigilanza sull'effettiva esecuzione delle incombenze da parte del professionista incaricato. Il contribuente, dunque, non può andare esente, di fronte al Fisco, dal pagamento delle sanzioni, salvo che vi sia stato un comportamento fraudolento del professionista, volto a nascondere il proprio inadempimento.



## Spetta solo allo Stato l'azione risarcitoria in forma specifica per il danno ambientale

*“Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.”.*

Questa la previsione contenuta nell'art.311, comma 1 del c.d. Codice dell'ambiente (d.lgs.152/2006), sottoposta all'esame di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, nella parte in cui riserva solo allo Stato la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale, escludendo la legittimazione concorrente o sostitutiva delle Regioni e degli Enti locali sul cui territorio si è verificato il danno, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 24 e 32 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza.

La Corte Costituzionale si è pronunciata in merito con la sentenza n.126 del 1 giugno 2016, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale e confermando la conformità a Costituzione della norma, alla luce del complessivo contesto normativo, nazionale e sovranazionale, in cui si colloca l'art.311, co.1 Codice ambiente.

La Corte ha affermato che *“all'esigenza di unitarietà della gestione del bene "ambiente" non può sottrarsi la fase risarcitoria.”* Anche perchè *“... la natura dell'ambiente interessato .... e il tipo di interventi di cui si assume la necessità escludono la possibilità che istituzioni diverse dallo Stato siano abilitate ad effettuare l'opera di ripristino, cosicché sarebbe manifesta la irragionevolezza di un sistema in cui queste altre istituzioni, non onerate di tale compito, potessero avanzare pretese di risarcimento.”.* Dunque, correttamente, la legittimazione a costituirsi parte civile a tutela del *“bene ambiente”*, ai sensi del citato art.311, comma 1, spetta in via esclusiva allo Stato.

La Corte ha precisato, tuttavia, che *“la normativa speciale sul danno ambientale si affianca (non sussistendo alcuna antinomia reale) alla disciplina generale del danno posta dal codice civile, non potendosi pertanto dubitare della legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile iure proprio, nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il risarcimento non del danno all'ambiente come interesse pubblico, bensì (al pari di ogni persona singola od associata) dei danni direttamente subiti: danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico, di natura pubblica, della lesione dell'ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale.”.* 7

# *Le ultime dal mondo della mediazione e degli altri ADR*

## *L'Assicurazione convocata in mediazione che non partecipa può venire sanzionata anche se poi vince il giudizio*

Il Tribunale di Roma, con una sentenza depositata il 23 giugno 2016, si è pronunciato nuovamente in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione della parte convocata al procedimento di mediazione.

Nel caso di specie si trattava di un giudizio, avviato da un soggetto che, a seguito della caduta in una buca, doveva sottoporsi ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio, che, tuttavia, riteneva non essere stato eseguito a regola d'arte. Lo sfortunato paziente, dunque, agiva contro la Casa di Cura presso la quale aveva subito l'intervento, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Veniva, poi, a sua volta chiamata in garanzia l'Assicurazione, per l'ipotesi di riconosciuta responsabilità dei sanitari.

All'interno del giudizio, il Giudice demandava le parti avanti ad un Organismo di mediazione affinché esperissero il procedimento di mediazione, per cercare di trovare una soluzione condivisa della controversia. Al procedimento, tuttavia, la Casa di Cura non partecipava nè vi partecipava l'Assicurazione.

Il Giudice, che alla fine ha emesso la sentenza non essendo stata la causa conciliata, ha respinto le domande risarcitorie formulate, ma si è soffermato, comunque, sul comportamento delle parti, in particolare dell'Assicurazione, rispetto alla mancata partecipazione alla mediazione.

Il Tribunale di Roma ha censurato il comportamento dell'Ente Assicurativo, la cui assenza è ritenuta la causa primaria del fallimento del percorso di mediazione. L'Assicurazione, dunque, pur non essendo soccombente in giudizio, attesa l'ingiustificatezza dell'assenza nel procedimento di mediazione, viene condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, in conformità all'art.8, co.4bis, d.lgs.28/2010.

### **LA NORMA**

#### **ART.8, COMMA 4BIS D.LGS.28/2010**

*"4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio."*







Mi occupo principalmente di diritto civile, in particolare diritto della responsabilità civile, diritto di famiglia e delle persone, contrattualistica e diritto immobiliare.

Sono, altresì, iscritta nell'Elenco dei mediatori civili e commerciali professionisti presso un Organismo di mediazione accreditato al Ministero della Giustizia.

Per tale ragione, questo periodico magazine del mio Studio, contenente curiosità provenienti dalle Aule di Giustizia, ha ad oggetto soprattutto pronunce attinenti a queste materie, con lo scopo di aggiornare sulle più recenti pronunce giurisprudenziali in tali settori.



**Studio legale  
Avv. Veronica Morlacchi**

**Via I Maggio n.5  
21052- Busto Arsizio (VA)  
tel./fax 0331/622235**

**[avv.vmorlacchi@gmail.com](mailto:avv.vmorlacchi@gmail.com)**

**[www.studioavvmorlacchi.it](http://www.studioavvmorlacchi.it)**

AVVERTENZA. IL PRESENTE NOTIZIARIO CONTIENE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE. NON SOSTITUISCE NATURALMENTE L'ESAME DELLE SINGOLE FATTI SPECIE E LA NECESSITÀ DI UN' ATTIVITÀ PROFESSIONALE QUALIFICATA SPECIFICA PER OGNI SITUAZIONE.